

**INDIRIZZO (UE) 2021/830 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA****del 26 marzo 2021****relativo alle statistiche sulle voci di bilancio e alle statistiche sui tassi di interesse delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2021/11)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 5.1, 12.1 e 14.3,

considerando quanto segue:

- (1) Per adempiere ai propri compiti ai sensi dei trattati, la Banca centrale europea (BCE) necessita della segnalazione di informazioni statistiche sul bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (IFM) degli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito gli «Stati membri dell'area dell'euro»). Tali informazioni forniscono alla BCE un quadro statistico esaustivo degli andamenti monetari negli Stati membri dell'area dell'euro che sono considerati come un unico territorio economico. Informazioni statistiche sufficientemente dettagliate sono necessarie anche per garantire la costante utilità analitica degli aggregati monetari dell'area dell'euro e delle controparti per la conduzione di analisi macroprudenziali e strutturali a livello dell'Unione.
- (2) La raccolta di informazioni statistiche presso le banche centrali nazionali (BCN) dovrebbe essere armonizzata in tutta l'area dell'euro. Di conseguenza, è necessario stabilire norme comuni per la raccolta e la segnalazione di tali informazioni. È importante garantire che tali norme non comportino un onere eccessivo di segnalazione per le BCN. Le BCN dovrebbero, pertanto, segnalare tali informazioni statistiche alla BCE utilizzando le informazioni statistiche raccolte in conformità al Regolamento (UE) 2021/379 della Banca centrale europea (BCE/2021/2) <sup>(1)</sup>, al Regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/34) <sup>(2)</sup> e al Regolamento (UE) n. 1074/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/39) <sup>(3)</sup>. La BCE può utilizzare le informazioni statistiche segnalate in virtù del presente indirizzo in conformità al Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio <sup>(4)</sup>.
- (3) Talune definizioni di cui al regolamento (CE) n. 2533/98 (BCE/2013/43) sono altresì rilevanti ai fini della segnalazione ai sensi del presente indirizzo e dovrebbero pertanto applicarsi.
- (4) Le IFM che fanno parte degli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione sono tenute a segnalare le informazioni statistiche relative ai propri bilanci alla banca centrale nazionale (BCN) dello Stato membro in cui sono residenti ai sensi del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2). È pertanto necessario definire i formati e le procedure a cui le BCN devono uniformarsi al fine di segnalare alla BCE le informazioni statistiche ricavate dalle

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) 2021/379 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2021, relativo alle voci di bilancio degli enti creditizi e del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2021/2) (GU L 73, del 3.3.2021, pag. 16).

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/34) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 51).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 1074/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013, sugli obblighi di segnalazione statistica per gli uffici dei conti correnti postali che ricevono depositi da residenti nell'area dell'euro diversi dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/39) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 94).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8).

